



## TRIBUNALE DI PORDENONE

FALLIMENTO N. **17/2016**

DECRETO SEPARAZIONE ATTIVO FALLIMENTARE

(art. 64 D. Lgs. 159/2011)

Il Giudice Delegato dott.ssa Monica Biasutti, premesso che con sentenza del 08-09.03.2016 il Tribunale di Pordenone ha dichiarato il fallimento della società **SERRMAC** di **Enrico Gerardo** avente sede a Budoia (PN), nonché il fallimento del socio accomandatario illimitatamente responsabile **Enrico Gerardo**;

atteso che successivamente è stato notificato alla curatela in data 10.05.2016 il provvedimento di sequestro emesso il 18.04.2016 dal Tribunale di Roma-Sezione Misure di Prevenzione e successiva integrazione; sequestro disposto ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle misure di prevenzione e antimafia) nell'ambito del proc. 46/2016 RGMP iscritto a carico di nove soggetti tra i quali **Enrico Gerardo** e **Roberto Giuseppe** avente ad oggetto tra i vari beni anche il capitale sociale ed il complesso aziendale della **SERRMAC**, ritenuta indirettamente riconducibile al citato proposto;

considerato che conseguentemente si pongono questioni attinenti ai rapporti tra i due procedimenti, osserva quanto segue.

Prendendo le mosse dal quadro normativo di riferimento di cui al D.Lgs. 159/11, lo stesso dedica appositamente alla "tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali" gli artt. 52-65. In particolare dopo aver stabilito a quali condizioni i terzi creditori possono soddisfarsi sui beni sequestrati (disciplinando una procedura concorsuale costruita sulla falsariga della legge fallimentare del 1942), il legislatore del 2011 si occupa specificatamente dell'eventualità di rapporti con altre procedure concorsuali.

Per l'esattezza, mentre l'art. 63 disciplina l'ipotesi della "dichiarazione di fallimento successiva al sequestro", e l'art. 65 si occupa dei rapporti del fallimento con le "misure di prevenzione del controllo giudiziario e dell'amministrazione giudiziaria" (disciplinate dall'art. 33), la norma che viene in rilievo nel caso che ci occupa è l'art. 64, che tratta appunto l'ipotesi del "sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento".

Orunque, l'art. 64 D. Lgs. 159/2011 al primo comma stabilisce che "*Ove sui beni compresi nel fallimento sia disposto il sequestro, il giudice delegato al fallimento sentito il curatore ed il comitato dei creditori dispone con decreto non reclamabile la separazione di tali beni dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all'amministratore giudiziario.*"

Se ne ricava la regola della prevalenza per così dire del sequestro di prevenzione rispetto al fallimento, in quanto l'attivo fallimentare passa dall'amministrazione del curatore fallimentare alla gestione all'amministratore giudiziario. Costui, immediatamente immesso nel possesso dei beni sequestrati come previsto dall'art. 21, viene nominato dal Tribunale della prevenzione in



uno con il giudice delegato: gli artt. 35-segg. del D.Lgs. 159 nel disciplinare i compiti e le attività dei due organi richiamano talora con un parallelismo pressoché perfetto le norme della Legge Fallimentare relative rispettivamente al giudice delegato al fallimento e al curatore, anche per quanto attiene alle fasi di amministrazione dei beni e alla loro vendita.

Gioco forza ritenere che il potere di disporre dei beni, di curarne la conservazione, compiere atti di ordinaria o straordinaria amministrazione (vedasi anche stipula atti di vendita e relativi incassi), passi in capo esclusivamente all'amministratore giudiziario e al suo giudice delegato.

La procedura fallimentare originaria però non si chiude, bensì prosegue per la (ri)verifica del passivo, ossia il giudice delegato al fallimento dovrà accertare se i creditori già insinuati e ammessi possano essere confermati in quanto in buona fede, ovvero risultino collusi con l'imprenditore dedito ad attività illecite o in odore di mafia (sostanzialmente a norma dell'art. 52 il credito non deve essere stato consapevolmente strumentale rispetto all'attività criminosa).

Il comma 2 dell'art. 64 invero statuisce che *"i crediti e i diritti vantati nei confronti del fallimento, compresi quelli inerenti i rapporti relativi a beni sottoposti a sequestro, sono sottoposti, nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, alla verifica delle condizioni di cui all'art. 52 comma 1 lettere b), c) e d) e comma 3 del presente decreto. Il giudice delegato al fallimento fissa una nuova udienza per l'esame dello stato passivo nel termine di novanta giorni dal disposto sequestro."*

Gli organi della procedura fallimentare dunque proseguono la loro attività poiché l'altro principio che il legislatore pone è che evidentemente l'accertamento dei debiti del fallimento rimane riservato esclusivamente alla sede concorsuale, secondo le regole proprie del r.d. 267 del '42.

La preminenza per così dire del procedimento penale-preventivo riemerge infine nella fase distributiva, posto che il comma 6 dell'art. 64 D. Lgs. 159/2011 fa riferimento al *"piano di pagamento di cui all'art. 61"*, ossia al *"progetto di pagamento redatto dall'amministratore giudiziario"*, il che lascia intendere appunto che la distribuzione finale dell'attivo ricavato dalla liquidazione dei beni venga attratto anch'esso nelle competenze degli organi della prevenzione (tenuto eventualmente *"conto del soddisfacimento dei crediti in sede fallimentare"*).

L'ultimo comma dell'art. 64 (co. 7) stabilisce infine un'eccezione alla regola della prosecuzione della verifica dello stato passivo, qualora il sequestro abbia attinto l'intera massa attiva fallimentare ovvero *"nel caso di società di persone l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili"*.

Va subito chiarito che non è questo il caso di specie, posto che il sequestro disposto dal Tribunale capitolino non ha interessato affatto i beni personali del socio ██████████. Ove dunque nel caso di società di persone la misura di prevenzione patrimoniale colpisca il patrimonio della società, neppure il D.Lgs. 159 consente la chiusura totale della procedura concorsuale.

Volendo peraltro dare un senso alla disposizione di cui all'art. 64 co. 7 D.Lgs. 159/2011, che di fatto introduce una nuova causa di chiusura del fallimento oltre a quelle elencate dall'art. 118 L.F., va rammentato che a norma proprio del r.d. 267/1942 il fallimento della società di persone ed il fallimento del socio danno vita a *"distinte procedure"*, ove i due patrimoni, della società e del socio, rimangono separati (art. 146 l.f.) anche se gestiti da uno stesso curatore e un medesimo g.d.. Inoltre l'art. 118 l.f. prevede in due casi che la chiusura del fallimento della società si estenda in automatico anche al socio: in assenza o al



venir meno di debiti sociali non vi è ragione di mantenere il fallimento personale del socio non essendovi obbligazioni sociali da garantire con il suo patrimonio individuale (mai prevista invece l'ipotesi inversa, di chiusura del fallimento del socio che si estenda alla società).

Ebbene, l'art. 64 co. 7 potrebbe essere interpretato come ipotesi del tutto eccezionale di chiusura del fallimento del socio esteso anche alla società, ma non si intravede in tale esegesi alcuna ratio. Piuttosto pare ragionevole in via ermeneutica ritenere che la disposizione abbia introdotto una causa di chiusura del fallimento del solo socio (una sola delle due masse attive si trasferirà al tribunale della prevenzione).

Giammai comunque si ribadisce potrà disporsi nella presente vicenda la chiusura della procedura fallimentare che dovrà proseguire a carico del

Ciò detto, un'ulteriore questione si pone per le spese sinora sostenute dalla presente procedura, vale a dire per i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento, mancando nel D. Lgs. 159/2011 una disciplina ad hoc. Invero l'art. 64 non richiama l'art. 54 né potrebbe essere, posto che l'art. 54 si occupa esclusivamente delle spese prededucibili sorte nel corso della procedura di prevenzione (attribuendone ovviamente il "prepagamento" in capo all'amministratore giudiziario e al giudice delegato della misura, peraltro secondo una disciplina che ricorda l'art. 111 bis L.F.).

Ebbene, se si parte dall'assunto per cui tutti i crediti verso il fallimento (prededucibili, privilegiati o chirografari che siano) debbono essere accertati nell'an e nel quantum dal giudice fallimentare, a quello stesso giudice non si può non riconoscere il potere di provvedere ai sensi dell'art. 111 bis L.F.: "i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento dev'essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato", che è poi regola pressoché conforme come già detto a quella posta dall'art. 54 per i crediti prededucibili della procedura di prevenzione.

Considerato che la procedura fallimentare [REDACTED] dispone allo stato di una liquidità pari a 38.000 euro pari al versamento sul conto corrente della procedura della caparra pari al 10% del prezzo di vendita del compendio aziendale, di cui alla proposta irrevocabile di acquisto formulata dalla società [REDACTED] di Hong Kong, e che pertanto vi sono le condizioni per saldare i professionisti consulenti della curatela

Vista l'assenza del comitato dei creditori e la competenza di questo g.d. ai sensi dell'art. 41 l.f.

p.q.m.

visto l'art. 64 D. Lgs. 159/2011 dispone la separazione dalla massa attiva del fallimento della società [REDACTED] e del socio accomandatario [REDACTED] dei beni successivamente colpiti dalla misura di prevenzione del sequestro disposto dal Tribunale di Roma con provvedimento del 18.04.2016, e la loro consegna agli amministratori giudiziari designati dal medesimo Tribunale, detratte le spese prededucibili separatamente liquidate.

Pordenone, 17/01/2017.

GIUDICE DELEGATO

